

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2799

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELELEO, PERRONE, MEMMI, SAVIO**

*Presentata il 12 aprile 1985*

### Revisione dell'orario di lavoro e definizione delle qualifiche funzionali per i dipendenti del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La più recente legislazione ha progressivamente tradotto in norme concrete l'indirizzo tendente ad uniformare gli istituti di stato giuridico e di trattamento economico del personale operaio con quelli del personale impiegatizio. Destinatari di tale processo perequativo sono in particolare gli operai dell'Amministrazione della difesa che operano principalmente nell'area tecnico-logistica e industriale, costituita dagli arsenali, dalle officine e dagli stabilimenti di vario tipo e configurazione che operano per gli approvvigionamenti, i rifornimenti, le manutenzioni e le riparazioni necessarie ad impianti, sistemi, strutture e mezzi terrestri, navali, aerei delle Forze armate.

Tale processo di unificazione normativa si è progressivamente realizzato con la legge 13 maggio 1975, n. 157.

Successivamente con la legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'introduzione della qualifi-

ca funzionale e dei profili professionali sono venute a estinguersi le residue distinzioni e del tutto paritetiche risultano le fondamentali componenti dei profili professionali, sia che vengano riferiti alle professionalità impiegatizie che a quelle attinenti le maestranze operaistiche.

In tale generale contesto di paritetiche posizioni permane tuttavia un elemento di singolare discrasia, che si configura altresì pregiudizievole ad un'ottimale utilizzazione del personale e al migliore andamento dei servizi.

Infatti, nel mentre con la legge quadro sul pubblico impiego è stato puntualmente definito l'orario della generalità dei pubblici dipendenti, fissato in 36 ore settimanali, per il personale operaio permane tuttora un orario di 38 ore.

Ciò ha creato, tenuto conto delle innovazioni afferenti le moderne tecnologie,

nonché l'utilizzazione di strutture ed impianti, difficoltà notevoli determinate da un conto dalla inevitabile sfasatura di orario tra maestranze, tecnici e direttivi di qualifica impiegatizia, che pure sono posti al coordinamento, indirizzo e controllo degli stessi operai; dall'altro una lievitazione di costi per retribuire a titolo di lavoro straordinario la permanenza sul luogo di lavoro del personale impiegatizio suddetto. Singolari inconvenienti e lievitazioni di orari vengono altresì a determinarsi per la utilizzazione delle strutture di supporto, compresi i trasporti del personale, per tutti gli Enti dislocati, come aeroporti e reparti vari, lontano dai centri abitati.

Inoltre tutte le organizzazioni sindacali, rilevati gli inconvenienti e le discrasie di cui sopra, da tempo hanno adottato in ogni sede iniziative tendenti ad ottenere anche in tema di orario la indispensabile perequazione tra impiegati ed operai.

A tal fine è stata predisposta l'unità iniziativa che uniforma a 36 ore settimanali l'orario tra impiegati e operai, facendo ovviamente salva l'adozione di orari

maggiori o diversificati, per esigenze di servizio, fatti salvi i recuperi e la corresponsione dei previsti compensi a titolo di trattamento economico accessorio. L'iniziativa si pone anche in linea con i più recenti indirizzi di politica del personale, nonché di politica dei redditi in favore dell'occupazione, propugnata anche da talune organizzazioni sindacali, e finalizzata a riduzioni di orario che consentano aumenti di posti ed assunzioni di giovani in cerca di prima occupazione. Il provvedimento si configura quindi a costo zero ed è caratterizzato viceversa da ingenti economie.

Anche al fine di dare attuazione all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e per porre altresì rimedio ad una situazione di ritardo per i dipendenti della Difesa, si propone di intervenire per determinare le linee essenziali attuative della qualifica funzionale. Ciò anche alla luce delle recenti disposizioni del personale del Ministero delle finanze (articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17).

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

L'orario di servizio degli operai dello Stato è fissato in 36 ore settimanali.

**ART. 2.**

È fatta salva l'adozione, per esigenze di servizio, di orari diversificati per turni o per prestazioni di carattere straordinario con diritto da parte degli interessati, ai compensi previsti dalle norme sul trattamento economico accessorio.

**ART. 3.**

In mancanza di applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla norma citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero della difesa, con decreto del Ministro della difesa, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della difesa, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale della difesa, un dirigente del dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero della difesa e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.